



Il Ministro della Transizione Ecologica

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA CULTURA

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, l'articolo 25, comma 5, che prevede la concessione, su istanza del proponente, di una proroga del termine entro cui realizzare l'opera oggetto dei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale nonché l'articolo 26, comma 6, nella formulazione previgente alle modifiche di cui al decreto legislativo 16 giugno 2017, n.104, che ne stabilisce l'efficacia quinquennale, salvo proroga concessa su istanza del proponente e che tale termine di validità si applica ai provvedimenti relativi ai procedimenti avviati dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTO il decreto 24 dicembre 2015 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016, con cui sono stati emanati gli "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale";

VISTO il D.D.G del Dipartimento Politiche dell'Ambiente della Regione Calabria n. n. 9361 del 16.06.2010 con il quale fu escluso dalla procedura di VIA il progetto presentato da Borgia wind S.r.l. "Realizzazione di un parco eolico denominato 'Borgia 1 – Variante in corso d'opera" nel Comune di Borgia (CZ), per l'installazione di n. 25 aerogeneratori, con potenza unitaria di 2,5 MW, per una potenza totale di 62,5MW nelle località Difesa di Mazza, Chiusa, Zorapigadi, Muratore, Leone, Cannicella, Serrara, Perarace e Pignatarello;

VISTO il Decreto Dirigenziale di Autorizzazione Unica n. 8254 dell'8.06.2012 emanato dal Dipartimento Attività Produttive della Regione Calabria;

VISTO il Decreto Dirigenziale – Dipartimento Ambiente della Regione Calabria n.13240 del 29.11.2017 con il quale fu concessa una proroga di cinque anni, quindi fino al 16.06.2020, del citato Decreto Dirigenziale n.9361 del 16.06.2010;

VISTO il Decreto Dirigenziale di Autorizzazione Unica n. 5443 del 30.5.2018 nel quale fu fissato al 16.06.2020 il nuovo termine per il completamento dei lavori;

VISTA la nota prot. 02/2020/U-E&C/FZ del 23.03.2020, acquisita il 5.5.2020 al prot. MATTM/31612, con la quale la Borgia Wind S.r.l. ha presentato, ai sensi dell'art. 25, comma 5 del decreto legislativo n. 152 del 2006, la richiesta per un'ulteriore proroga di 3 anni a far data dal 16.06.2020;

CONSIDERATO che il proponente, con la medesima nota del 23.03.2020, ha chiesto la valutazione preliminare ai sensi dell'art.6, comma 9 del decreto legislativo n. 152 del 2006 al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare per il progetto di variante non sostanziale del parco eolico in esame che, a parità di potenza pari a 62,5 MW, prevede la riduzione del numero di aerogeneratori da 25 a 14;

VISTA la nota prot. n. 67565/MATTM del 01.09.2020 con la quale la competente Direzione Generale ha dato parere favorevole sul progetto di riduzione del numero di aerogeneratori da 25 a 14;

VISTA la nota 12/2020/U-E&C/FZ del 09/10/2020, acquisita al prot. MATTM/82859 del 16/06/2021, con la quale la Borgia Wind S.r.l. ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dalla Direzione Generale con nota MATTM/68556 del 4/09/2020;

VISTA la nota MATTM/86976 del 27/10/2020 con la quale la Direzione Generale ha avviato il procedimento ed ha contestualmente trasmesso alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS la documentazione tecnica per l'istruttoria relativa alla citata istanza di proroga presentata da Borgia Wind S.r.l. in data 23.03.2020;

VISTA la nota 13/2020/U-E&C/SC del 28.10.2020, acquisita al prot. MATTM/87772 del 29/10/2020, con la quale il proponente ha comunicato di aver trasmesso al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ed alla Regione Calabria copia conforme della documentazione inviata il 9.10.2020 al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare;

ACQUISITO il 17 febbraio 2021 al prot. 16392, il parere positivo con condizioni ambientali n. 51 del 21 gennaio 2021 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, costituito da n. 13 pagine;

PRESO ATTO che con tale parere la Commissione ha ritenuto accoglibile la richiesta di proroga di tre anni a far data dal 16 giugno 2020, fatte salve le condizioni ambientali stabilite nelle precedenti autorizzazioni e nel parere medesimo;

ACQUISITO in data 11.08.2021 al prot. MATTM/88683 il parere tecnico-istruttorio positivo prot. n. 27398-P dell'11 agosto 2021, espresso dal Ministero della cultura, costituito da n. 8 pagine;

CONSIDERATO quindi che sono stati acquisiti i seguenti pareri che, allegati al presente decreto, ne costituiscono parte integrante:

- a) il parere positivo con condizioni ambientali n. 51 del 21 gennaio 2021 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, costituito da n. 13 pagine;
- b) il parere tecnico istruttorio positivo reso dal Ministero della cultura con nota prot. n. 27398-P dell'11 agosto 2021, costituito da n. 8 pagine;

RITENUTO sulla base di quanto premesso che sussistano i presupposti per poter accogliere l'istanza di proroga del termine di validità del citato decreto di compatibilità ambientale n. 9361 del 16.06.2010 della Regione Calabria, come prorogato dal D.D. della Regione Calabria n. 13240 del 29.11.2017, per un periodo pari a 3 anni a far data dal 16 giugno 2020

DECRETA

Art. 1

(Proroga dei termini)

1. Ai sensi dell'art. 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il termine entro cui realizzare il progetto "Parco eolico denominato Borgia 1 nei Comuni di Borgia, Maida, Girifalco, Cortale, Squillace e San Floro (CZ) presentato da Borgia Wind S.r.l., fissato al 16 giugno 2020 dalla Regione Calabria con D.D.n.13240 del 29.11.2017, è prorogato di tre anni a decorrere dalla medesima data del 16 giugno 2020, fatte salve le condizioni ambientali stabilite nelle precedenti autorizzazioni nonché le ulteriori condizioni ambientali di cui ai successivi articoli 2 e 3;
2. Restano ferme le responsabilità del proponente per ogni conseguenza connessa al ritardo nell'esecuzione dell'opera.

Art. 2

(Condizioni ambientali del Ministero della Transizione ecologica)

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere n. 51 del 21 gennaio 2021 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS. Il proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Art. 3

(Condizioni ambientali del Ministero della Cultura)

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere reso con nota n. n. 27398-P dell'11 agosto 2021 espresso dal il Ministero della cultura. Il proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Art. 4

(Verifiche di Ottemperanza)

1. Il Ministero della Transizione ecologica, Direzione Generale Valutazioni ambientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 1.
2. Il Ministero della Transizione ecologica effettua l'attività di verifica avvalendosi dei soggetti a tal fine individuati nel parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS.

3. I soggetti e gli uffici di cui al comma 2 concludono l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente e, per i profili di competenza, al Ministero della cultura.

4. Qualora i soggetti e gli uffici di cui al comma 2 non completino le attività di verifica nei termini indicati, le stesse attività sono svolte dall'autorità competente.

5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 1 si provvede con oneri a carico del proponente nei limiti in cui le attività richieste ai soggetti individuati per la verifica di ottemperanza ed agli enti coinvolti non rientrino già tra i loro compiti istituzionali.

Art. 5

(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto è comunicato a Borgia Wind S.r.l., al Ministero della cultura, alla Regione Calabria, alla Provincia di Catanzaro, ai Comuni di Borgia, Maida, Girifalco, Cortale, Squillace e San Floro. Sarà cura della Regione Calabria comunicare il presente decreto alle altre Amministrazioni eventualmente interessate;

2. Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e del Ministero della cultura, sul portale internet del Ministero della transizione ecologica.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di notifica ai sensi dell'art. 5, comma 1, mentre, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i termini per l'impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'art. 5, comma 2.

IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Roberto Cingolani

IL MINISTRO
DELLA CULTURA

Dario Franceschini